

GIUSTIZIA

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

gli abusi sessuali su minorenni sono fenomeni che coinvolgono problematiche umanamente e socialmente complesse e la loro repressione è indubbiamente giusta e necessaria;

tali episodi avvengono anche nell'ambito familiare e spesso si è verificato che le presunte violenze siano state smentite nel corso del tempo dopo che gli interessati avevano avuto comunque incredibili traversie giudiziarie e che le famiglie e la psicologia dei bambini avevano subito ferite irreparabili;

uno di questi casi è stato quello dei coniugi Antonio Maggioni e Daniela Rusconi di Lecco che nel luglio 1998 si sono spontaneamente rivolti agli operatori U.O. N.P.I. preoccupati per i comportamenti della figlia di allora sei anni, ottenendo solo l'allontanamento e la denuncia dei genitori per abusi sulla minore, salvo poi verificare che il calvario giudiziario si è concluso con l'accertamento che nessuna violenza era mai avvenuta e che, nonostante ciò, la bimba non è stata restituita alla famiglia;

un altro caso eclatante è stato quello, avvenuto sempre nel 1998, dei coniugi Delfino Covezzi e Lorena Morselli di Finale Emilia che si sono visti allontanare i quattro figli per omessa vigilanza sugli stessi, sui quali sarebbero stati commessi abusi dai parenti della Morselli, sicché dal lontano 1998 i genitori, a loro volta accusati, dopo alcuni mesi, di abusi sui bambini, non hanno più visto i figli, separati ed affidati a strutture sparse in varie parti d'Italia, mentre la Signora

Morselli dopo aver dato alla luce un quinto figlio, vive con lui esule in Francia per evitare che le venga sottratto dal Tribunale dei Minorenni —:

se i Ministri non ritengano opportuno promuovere un'indagine sul funzionamento dei Tribunali dei Minorenni, dei servizi sociali, delle comunità di accoglienza dei minori e sul comportamento dei periti nominati dai Tribunali, la cui azione combinata comporta spesso effetti devastanti sulla vita delle famiglie in cui si siano registrati casi di disagio;

quali iniziative intendano i Ministri adottare per orientare l'azione dei menzionati soggetti a supporto della vita delle famiglie anche nel corso di eventuali procedimenti giudiziari in atto;

quali provvedimenti intendano intraprendere per rendere più rapidi e certi i tempi della giustizia minorile e per prevenire interventi tali da distruggere intere famiglie e da compromettere la crescita psicologica dei minori, soprattutto nei casi in cui si scopre tardivamente che nessuno abuso è stato commesso.

(2-00241) « Volontè, Dorina Bianchi, Anna Maria Leone, Mazzoni, Giuseppe Drago, Mereu, Mongiello, Peretti ».

Interrogazione a risposta in Commissione:

CORDONI. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

il 22 giugno 2000 è stata approvata la legge n. 193 « Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti », pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 2000;

all'articolo 4 della legge n. 193 è previsto che « le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi fiscali per le imprese che assumono lavoratori detenuti siano determinate annualmente con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e del tesoro e finanze entro il 31 maggio di ogni anno » —:

se il Ministro interrogato abbia provveduto ad emanare il suddetto decreto, necessario per rendere operativa una legge che consentirebbe di mettere in piedi azioni di reinserimento lavorativo di particolari soggetti svantaggiati. (5-00622)

Interrogazioni a risposta scritta:

CATANOSO. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'accesso alle professioni legali e le leggi che lo regolamentano sono risalenti nel tempo, principalmente alla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

il decreto ministeriale n. 537 del 12 dicembre 1999 ha istituito le scuole di specializzazione per le professioni legali;

queste scuole hanno sede presso gli atenei universitari;

il decreto ministeriale n. 475 dell'11 dicembre 2001 statuisce che il « diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile... è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno »;

chi frequenta i due anni di scuola di specializzazione deve contemporaneamente frequentare le Scuole, passare gli esami previsti e svolgere le attività di studio e quelle pratiche che queste prevedono, in più riuscire a svolgere in un anno contemporaneamente un anno di pratica tradizionale, ed uno di scuola, e questo solo per accedere ai concorsi, il fallimento di queste scuole, istituite e regolate dallo Stato, sta nei fatti —:

se i Ministri interrogati non intendano attivarsi per modificare la disciplina attuale permettendo il pieno riconoscimento dell'attestato finale comprensivo di due anni di frequenza a dette scuole, ai fini dei due anni di praticantato forense. (4-02087)

RUSSO SPENA, ALFONSO GIANNI e PISAPIA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'approvazione della legge n. 89 del 24 marzo 2001 è stata introdotta nel nostro ordinamento la procedura davanti alle Corti di appello per il riconoscimento dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo;

già prima dell'entrata in vigore della predetta legge era previsto per tali casi il ricorso *ex* articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo innanzi alla Corte di Strasburgo;

detta procedura non prevedeva costi per la parte ricorrente né soccombenza in caso di dichiarazione di irricevibilità del ricorso qualsiasi fosse la natura del procedimento che aveva dato impulso al ricorso alla Corte di Strasburgo;

il procedimento davanti alla Corte di appello in Italia, previsto dalla legge n. 89 del 24 marzo 2001, costituisce una via obbligatoria al fine di poter successivamente adire la Corte europea ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, come è stato anche recentemente statuito dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo, nel caso Brusco contro Italia;

il procedimento davanti alla Corte di appello in Italia, previsto dalla legge n. 89 del 2001, non mantiene le stesse caratteristiche procedurali di quello davanti alla Corte europea dei diritti dell'Uomo a Strasburgo, sotto il profilo in generale della gratuità fiscale ed in particolare della non soccombenza alle spese nel caso di rigetto del ricorso;

l'onerosità del procedimento costituisce un serio ostacolo nel ricorso delle persone meno abbienti, ancorché non totalmente indigenti;

tale considerazione diventa ancor più evidente nel caso di ricorso proposto per l'eccessiva durata di processi in materia di lavoro o previdenziale il cui regime fiscale

è la totale esenzione per tutti i gradi di giudizio nonché per tutte le procedure da esso derivanti o connesse;

tanto ciò è vero che alcune Corti di appello hanno ricevuto, nel silenzio della legge n. 89 del 2001, i ricorsi relativi ai predetti procedimenti riconoscendo l'esenzione da diritti di cancelleria e bolli e che, solo a seguito della circolare n. 3809 del 25 ottobre 2001 emanata dal Ministero della giustizia Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni — è stato ritenuto che il procedimento sia autonomo e distinto da quello principale e debba pertanto svolgersi nei modi stabiliti per i procedimenti civili da trattarsi in camera di consiglio;

tale interpretazione determina un grave impedimento al ricorso interno con conseguente impossibilità del ricorso innanzi alla Corte europea dei diritti dell'Uomo e dunque in violazione dell'articolo 34 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo che impone allo Stato di non ostacolare « con alcuna misura » l'esercizio effettivo del diritto di ricorso individuale alla Corte europea dei diritti dell'Uomo;

comunque l'interpretazione fornita con la circolare ministeriale appare errata in quanto non ha tenuto conto delle previsioni di cui alla legge n. 533 del 1973 che nel disciplinare la riforma del processo del lavoro ha previsto la gratuità di tutti gli atti e procedimenti, ancorché autonomi e distinti, purché risultassero comunque connessi al procedimento principale (procedure esecutive, fallimentari, concorsuali eccetera);

dunque, almeno per i ricorsi relativi alla eccessiva durata dei processi in materia di lavoro e previdenziale, il Ministero avrebbe dovuto operare una interpretazione analogica nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 533 del 1973 —:

quali misure voglia adottare al fine di rimuovere gli ostacoli introdotti dalla interpretazione fornita dalla circolare ministeriale n. 3809 del 25 ottobre 2001, al fine di ripristinare il rispetto dell'articolo

34 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, la cui attuale palese violazione espone lo Stato italiano a sicure censure da parte del Consiglio d'Europa, al cui vaglio sono già sottoposte le questioni inerenti il rispetto del termine ragionevole di durata dei processi nel nostro paese.

(4-02088)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta orale:

SABATTINI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale n. 64 (Porrettana) costituisce un importante arteria nazionale di collegamento tra l'Emilia-Romagna e la Toscana;

in particolare tale strada rappresenta — a fronte di eventuali blocchi del tratto autostradale appenninico — l'unico canale di collegamento fra le due regioni in grado di smaltire il traffico pesante;

tale strada, particolarmente sul versante bolognese, attraversa comunità dell'alta valle del Reno importanti per l'insistenza di realtà produttive e commerciali di grande importanza, per le attività turistiche invernali ed estive e per le attività termali, che inducono notevoli spostamenti di persone e di merci;

per queste ragioni tale strada è stata annoverata tra le arterie di valenza nazionale ed è rimasta sotto la gestione dell'ANAS;

in seguito a gravi movimenti franosi verificatisi nel 1995, il Governo e l'ANAS, a seguito alle reiterate richieste dei Comuni, della Provincia e della Regione, si sono impegnati a finanziare l'ammodernamento di essa nel tratto Marano (km 45,815) e Silla (km 38,470);